

Lavoratori agricoli - Provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi - Impugnazione - Termine di decadenza di 120 giorni ex D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con L. 11 marzo 1970, n. 83 - Mancanza di un provvedimento esplicito di rigetto del ricorso amministrativo - Decorrenza - Dalla data di definizione del procedimento amministrativo.

Provvedimento amministrativo – Mancata indicazione dei termini e delle modalità per la proposizione dei gravami - Costituisce una mera irregolarità formale che non incide sulla decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione.

Corte di Giustizia europea - Rinvio ex art. 234 Trattato CE - Interpretazione del diritto interno dei singoli stati membri – Inammissibilità.

Corte di appello di Caltanissetta - 13.6.11 n. 263 - Pres. Vullo - rel. Catalano – V.L. (Avv.ti Lo Giudice, Li Calzi) - INPS (Avv.ti Russo, Dolce)

Il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'art. 22, D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con L. 11 marzo 1970, n. 83 (), per la proposizione dell'azione giudiziaria diretta all'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorre o dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo oppure, in mancanza, dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento di tale procedimento, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto.*

() Tale termine, abrogato, a decorrere dal 22 dicembre 2008, dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con L. 6 agosto 2008, n. 133, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111*

La mancanza in un provvedimento amministrativo dell'ente, come quello di cancellazione di un soggetto dagli elenchi dei lavoratori agricoli, delle informazioni circa le modalità e i termini per la proposizione dei relativi gravami non costituisce ostacolo al decorso del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, trattandosi di una mera irregolarità formale.

La Corte di Giustizia europea non è competente ad interpretare il diritto interno dei singoli stati membri. Pertanto, il rinvio pregiudiziale di una causa alla Corte di Giustizia ai sensi

dell'art. 234 del Trattato CE può essere disposto soltanto ove al giudice nazionale si ponga un dubbio relativo all'interpretazione e all'applicazione di una norma comunitaria e ove la questione interpretativa abbia rilevanza in ordine al thema decidendum sottoposto al giudice nazionale ed alle norme interne che lo disciplinano.

FATTO - Con sentenza del 5 novembre 2009 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta dichiarava inammissibile il ricorso proposto da V. L. nei confronti dell'INPS con il quale il ricorrente - previo riconoscimento del relativo rapporto di lavoro nonché dell'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS di sospensione del pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli - chiedeva la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2004.

Ad avviso del primo giudice, in particolare, il ricorrente era decaduto dall'azione giudiziaria volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art.47 del DPR n.639/70 ed era altresì decaduto dall'azione giudiziaria volta all'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai sensi dell'art.22 D.L 7/70, convertito in legge 438 / 92.

Avverso detta sentenza proponeva appello V. L. per i motivi che saranno appresso indicati.

L'INPS, costituitosi, resisteva al gravame.

All'udienza dell'11 maggio 2011 la causa è stata decisa come da dispositivo, ritualmente letto.

DIRITTO - Con il primo motivo di appello V. L. si duole del fatto che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta abbia dichiarato la decadenza dall'azione giudiziaria per la mancata impugnazione giudiziale del provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli nel termine di 120 giorni ex art.22 D.L. 7/70, pur in assenza di un provvedimento definitivo.

Tale motivo di appello non si presta ad essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, (tra le ultime, vedasi, Cass. 8650/08; Cass, 4261/07 (1) e 7052/07), il termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art.22 D.L. 7/70 decorre o dalla notifica del provvedimento conclusivo all'Interessato oppure dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, assumendo l'inerzia dell'Autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto.

Del resto, sebbene con riguardo specifico alla decadenza ex art.47 DPR 639/70, anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate negli stessi termini (sentenza n. 12718/09) (2).

Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha dichiarato l'appellante decaduto ai sensi dell'art. 22 della legge 7/70, atteso che, anche se l'interessato non ha ricevuto un provvedimento definitivo, è comunque decorso un termine superiore a 120 giorni dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

Con il secondo motivo di appello V. L. lamenta che il primo giudice avrebbe dichiarato le decadenze in questione nonostante i provvedimenti amministrativi non contenessero alcuna informazione circa le modalità ed i termini per la proposizione dei gravami.

Inoltre, con lo stesso motivo di impugnazione l'appellante rileva l'incostituzionalità dell'art.47, comma 5, DPR 039/92 nella parte in cui detta norma non prevede che l'omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritto dal comma 5 dello stesso articolo configuri un impedimento al decorso del termine di decadenza.

Infine, l'appellante rileva (ma solo nelle conclusioni dell'atto di appello) la non conformità di tale norma rispetto alla Direttiva Europea n.70 del 1999 e chiede di rimettere pregiudizialmente gli atti alla Corte di Giustizia.

Anche tale secondo motivo di appello è, ad avviso della Corte, infondato.

Ed invero, come correttamente statuito dal primo giudice in adesione alla giurisprudenza maggioritaria, l'omissione nel provvedimento dell'INPS delle indicazioni prescritte dal comma 5 dell'art. 47 citato non costituisce ostacolo al decorso del termine decadenziale.

Da ultimo tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 12718/09 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n.12718/09, ove si legge che correttamente la dottrina ha parlato, per tale ipotesi, di mera irregolarità che non solo la prassi ma anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto in relazione a provvedimenti che manchino di indicazioni che l'atto dovrebbe recare ed invece non contiene.

Sul punto le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato, con argomentazioni che questa Corte condivide, che la stessa violazione della L. n. 241 del 1990), art. 2 non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo tardivamente emanato se non nei casi in cui la legge lo preveda espressamente, e che come tale norma anche la successiva - nella parte in cui dispone che in ogni atto da notificare devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere - va inquadrata tra le misure di tipo organizzativo volte ad imporre all'amministrazione di dotarsi di una struttura

efficiente e trasparente - nonché a misurare, seppure con modalità diverse, l'impegno del personale, responsabilizzandolo all'esatto adempimento dei compiti affidati - e non certo ad incidere sulla validità dell'atto amministrativo, la cui legittimità va misurata sulla base del suo concreto contenuto e delle sue specifiche finalità e non di certo - nel silenzio della legge - sull'assenza di elementi formali incapaci di alterarne la natura e la funzione.

Ed ancora, le Sezioni Unite hanno aggiunto, ad ulteriore e decisiva conferma del principio affermato, che configura un principio generale quello secondo cui le controversie giurisdizionali in materia di assistenza e previdenza hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla mera legittimità formale e procedurale dei singoli provvedimenti (così: Cass. 7 novembre 2007 n. 25670 cit. (3)).

Per quanto attiene all'eccezione di presunta incostituzionalità del citato art.47, comma 5, DPR 639/70 sollevata dall'appellante, si richiama la motivazione della predetta sentenza delle Sezioni Unite, le quali, evidentemente, non hanno riscontrato nessuno dei profili di asserita illegittimità costituzionale ed hanno, anzi, sottolineato che la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne il decorso del termine.

Infine, è inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ex art.234 Tratto CE, che può essere disposto soltanto ove al giudice nazionale si ponga un dubbio relativo alla interpretazione e all'applicazione delle norme comunitarie e che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al "thema decidendum" sottoposto al giudice nazionale ed alle norme interne che lo disciplinano, ma non nel caso in cui a questi si ponga l'opposto problema di interpretare la norma interna (nel caso di specie, l'art. 47 del DPR 639/70) al fine di verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria e deciderne l'eventuale disapplicazione, in quanto la Corte di Giustizia non è competente ad interpretare il diritto nazionale dei singoli Stati membri.

Per le esposte motivazioni, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della questione trattata, per la compensazione tra le parti delle delle spese del presente grado del giudizio.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2007, p. 153

(2) Idem, 2009, p. 429

(3) Idem, 2008, p. 187